

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA


Eseguita Registrazione al n.

Addi (data del bollo a calendario)

Il Dirigente AREA SERVIZI

Dr. Cesare BOMI

3/10788



COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

"ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO

AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI - EBNAIP"

L'anno duemilauno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma Piazzale Flaminio n. 9 si sono riuniti i Signori:

* dott. Eustacchio Allegretti, nato a Andria il 23.11.1955, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, Codice Fiscale 00867401002, a quanto infra autorizzato dall'art. 38 dello Statuto Associativo,

* Ivano CORRAINI, nato a Bevilacqua (VR) il 06.04.1948, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della FILCAMS – Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi, con sede in Roma – Via Leopoldo Serra n. 31, Codice Fiscale 80185530583 a quanto infra autorizzato dall'art. 11 dello Statuto Sociale;

* Giovanni Battista BARATTA, nato a Civitavecchia (RM) il 18.06.1955, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della FISASCAT – Federazione Lavoratori Commercio Turismo Servizi, con sede in Roma – Via Livenza n. 7, Codice Fiscale 80193930585, a quanto infra autorizzato dall'art. 16 dello Statuto Sociale;

* Brunetto Boco, nato a Castelmasa (RO) il 08.05.1951, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della UILTuCS – Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, con sede in Roma – Via Nizza n. 154, Codice Fiscale 80238510582, a quanto infra autorizzato dall'art. 35 dello Statuto Sociale;

ART. 1 – Tra le Organizzazioni Sindacali Nazionali FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, FILCAMS – Federazione Italiana Lavoratori Commercio

in/4. [Signature]

Turismo Servizi, FISASCAT - Federazione Lavoratori Commercio Turismo Servizi, UILTuCS – Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi viene costituito, a norma ed in attuazione dell'art. 5 del CCNL 20 settembre 2001 per i dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali e mandatarî a titolo oneroso, l'ENTE BILATERALE DEL COMPARTO AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI denominato "EBNAIP".

ART. 2 - Lo scopo, l'amministrazione, la vita dell'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI "EBNAIP" sono regolati dalle norme contenute nello Statuto e Regolamento che, firmati dai sopracitati componenti, vengono allegati al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - La durata dell'EBNAIP è a tempo indeterminato.

ART. 4- La sede dell'EBNAIP è attualmente in Roma Piazzale Flaminio n.9.

ART. 5 - Sono organi dell'EBNAIP:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.


ART. 6 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2001.

ART. 7 - La quota di iscrizione dei soci viene determinata come segue:

Euro 150 pari a £. 290.440,50 la FIAIP

Euro 50 pari a £. 96.813,50 la FILCAMS

Euro 50 pari a £. 96.813,50 la FISASCAT

The bottom right of the document features several handwritten marks. On the left is a large, stylized signature. To its right are the initials 'i-14'. Further right is another signature, and on the far right is a small, illegible mark.

Euro 50 pari a £. 96.813,50 la UILTuCS

e pertanto il patrimonio iniziale è di Euro 300 (trecento), pari a £. 580.881 (cinquecentoottantamilaottocentoottantuno).

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico dell'EBNAIP.


ART. 8 – Per i primi tre esercizi 2001-2002-2003 il Presidente dell'Ente sarà il sig. Mario Lavarra mentre il Vice Presidente sarà il sig. Mario Marchetti.

Il Presidente sig. Mario Lavarra provvederà alla convocazione dell'Assemblea, entro due mesi dalla data di costituzione dell'EBNAIP per la nomina del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e per tutte le altre incombenze statutarie.

ART. 9 – Il Presidente sig. Mario Lavarra curerà la registrazione del presente atto costitutivo, la richiesta del codice fiscale e le altre incombenze formali consimili.


FIAIP

Dott. Eustacchio Allegretti



FILCAMS-CGIL

Ivano Corraini



FISASCAT-CISL

Giovanni Battista Baratta



UILTuCS-UIL

Brunetto Boco





Allegato A

**Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale
del Comparto Agenti Immobiliari Professionali**

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

1. Conformemente a quanto previsto dal Titolo III, art. 3 del CCNL per i lavoratori dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali, è costituito, dalla FIAIP e dalla FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL, l'ENTE BILATERALE NAZIONALE del comparto Agenti Immobiliari Professionali, denominato EBNAIP.

ART. 2 - NATURA

1. L'EBNAIP ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ART. 3 - DURATA

1. La durata dell'EBNAIP è a tempo indeterminato.

ART. 4 - SEDE

1. L'EBNAIP ha sede presso la FIAIP Nazionale in Piazzale Flaminio 9 – Roma.

ART. 5 - SCOPI

1. L'EBNAIP attua e concretizza a livello nazionale:

A) le iniziative che si richiamano all'art. 3 del CCNL e in particolare:

- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti all'esame del quadro economico e produttivo del comparto, e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- ~~predispone i progetti formativi per singole figure professionali;~~
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL.

B) Le iniziative che si richiamano al titolo X (mercato del lavoro) e in particolare:

- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto e ratificato presso il Ministero del Lavoro in materia di contratti di formazione e lavoro (CFL) nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della 223/91;
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando propri progetti nonché quelli della U.E..
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti.

C) Predispone progetti e stipula convenzioni con Enti, Istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai punti A) e B) sopra richiamati.

D) Predispone ed organizza:

- la stampa e la distribuzione del testo del CCNL per dipendenti da agenti immobiliari professionali.

E) Assume funzione di segreteria operativa:

- dell'O.P.N. per la gestione del Dlgs 626/94;
- per quanto demandato dal Gruppo per le pari opportunità;
- per quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica.

ART. 6 - SOCI E BENEFICIARI

1. Sono soci dell'EBNAIP le Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto firmatarie del CCNL per i dipendenti dagli Agenti Immobiliari Professionali stipulato, confermato e acquisito agli atti dal Ministero del Lavoro e della P.S.

2. Sono beneficiari delle prestazioni e dei servizi erogati dall'EBNAIP gli Agenti Immobiliari ed i loro dipendenti.

ART. 7 - FINANZIAMENTO

1. L'EBNAIP è finanziato secondo le misure e le modalità di cui al titolo IV (funzionamento delle relazioni sindacali) del CCNL per i dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali, confermato e acquisito agli atti dal Ministero del Lavoro e P.S.

ART. 8 - ORGANI DELL' EBNAIP

1. Sono organi dell'EBNAIP:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.


ART. 9- ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta, in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori e la FIAIP, da 18 membri, nominati:

- n. 9 complessivamente dalla FIAIP;
- n. 9 dalle Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori di cui n. 3 nominati dalla FILCAMS-CGIL, n. 3 nominati dalla FISASCAT-CISL, n. 3 nominati dalla UILTuCS-UIL.

2. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.

3. Il nuovo membro avrà la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.



ART. 10- POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea di:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- approvare i regolamenti interni dell'EBNAIP;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBNAIP;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'EBNAIP;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

ART. 11- RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 6 dei membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBNAIP.
5. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno un rappresentante di ciascuna delle parti di cui al precedente art. 1.

ART. 12- IL PRESIDENTE


1. Il Presidente dell'EBNAIP viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei lavoratori e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti la FIAIP. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.

2. Spetta al Presidente dell'EBNAIP di:

- rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
- indire le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

ART. 13- IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente dell'EBNAIP viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti della FIAIP e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui



il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti della FIAIP, il Vicepresidente sia scelto fra i rappresentanti dei lavoratori e viceversa.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

ART. 14 - IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:

- a) il Presidente dell'Assemblea;
- b) il Vice Presidente dell'Assemblea;
- c) due membri nominati dalla FIAIP;
- d) due membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

ART. 15 - POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Spetta al Comitato Esecutivo :

- garantire il funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- attuare le iniziative deliberate dall'EBNAIP;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBNAIP;
- assumere e licenziare il personale dell'EBNAIP e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti dell'EBNAIP e sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- riferire all'assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

ART. 16 - RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.

2. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

5. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno un rappresentante di ciascuna delle parti di cui all'art. 1.


6. Ogni membro ha diritto a un voto.

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle organizzazioni datoriali, uno dalle Organizzazioni dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo, che ne assume la presidenza.

2. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

3. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.





4. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 cod. civ. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
5. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'EBNAIP per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
6. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
8. I Sindaci potranno partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

ART. 18 - IL PATRIMONIO DELL'EBNAIP

1. Le disponibilità dell'EBNAIP sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono inoltre disponibilità dell'EBNAIP le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'EBNAIP ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
3. In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Agenti Immobiliari Professionali, la quota di contributi di competenza dell'EBNAIP è utilizzata esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 o accantonata - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
4. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBNAIP è quello del "Fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunioni di beni.
5. I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'EBNAIP sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

ART. 19 - GESTIONE DELL' EBNAIP

1. Per le spese di impianto e di gestione, l'EBNAIP potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vicepresidente.

ART. 20 - BILANCIO DELL'EBNAIP

1. Gli esercizi finanziari dell'EBNAIP hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'EBNAIP e del bilancio preventivo.

2. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.

ART. 21- LIQUIDAZIONE DELL'EBNAIP

1. La messa in liquidazione dell'EBNAIP è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei seguenti casi:
 - a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;
 - b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
 - c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
2. Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'EBNAIP i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.
3. Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui 3 nominati dalla FIAIP e 3 nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.
4. Le anzidette Organizzazioni determineranno, all'atto della messa in liquidazione dell'EBNAIP i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l'operato.
5. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.
6. In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma tenuti presenti i suddetti scopi.

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1 e deliberata dall'assemblea dell'EBNAIP con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'assemblea stessa.

ART. 23 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del regolamento, è deferita all'esame della Assemblea.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è necessariamente previsto dal presente statuto, valgono le norme di cui al regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first is a stylized, circular signature. The second consists of the letters 'i.l.' followed by a dot. The third is a more complex, flowing signature.

REGOLAMENTO DELL'EBNAIP

TITOLO I - Funzionamento

ART. 1

Le parti sociali di cui all'art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell'ambito dell'EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

ART. 2

La misura dei contributi per realizzare gli scopi previsti dal CCNL a favore degli Agenti Immobiliari Professionali e dei propri dipendenti compreso il funzionamento dell'Ente Bilaterale nazionale sono definiti dal Titolo IV "Funzionamento delle Relazioni Sindacali" del CCNL.

ART. 3

Le quote a carico dei lavoratori dipendenti saranno trattenute dal datore di lavoro all'atto del pagamento delle retribuzioni. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce "QSC" nel foglio paga e nel libro paga. Le quote a carico degli Agenti Immobiliari devono essere calcolate sul monte salari mensile.

Gli importi delle quote di cui ai precedenti commi devono essere versati trimestralmente con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre sul c/c postale n..... intestato a EBNAIP - C/FIAIP-FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS. In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell'interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali.

ART. 4

I lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro che intendono avvalersi delle iniziative/attività promosse dalle parti sociali di cui all'art. 1 dello Statuto e dall'Ente Bilaterale Nazionale sono tenuti a comprovare l'avvenuto versamento delle quote di propria competenza mediante l'esibizione della ricevuta di versamento.

Gli importi di cui all'art. precedente avranno inizio dal mese di Settembre 2001 per il trimestre Giugno/Agosto 2001.


TITOLO II - Fondo Assistenza Integrativa

ART. 5

L'EBNAIP istituisce una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale denominata "Fondo di assistenza integrativa" di cui potranno usufruire i dipendenti ed i datori di lavoro secondo le modalità del presente Titolo.

Le prestazioni del Fondo sono le seguenti:

- infortuni professionali ed extraprofessionali per i lavoratori dipendenti;



- infortuni professionali ed extraprofessionali per i datori di lavoro;
- rimborso di quote economiche giornaliere anticipate dai datori di lavoro per la corresponsione ai lavoratori dell'indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal CCNL.

ART. 6

Per i lavoratori dipendenti: infortuni professionali ed extraprofessionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni:

1) ai lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:

Garanzia	Massimale pro-capite	Note
Invalità permanente	£.50.000.000/ € 25.822,84	Franchigia 3% eliminata per IP > 25% se I.P. >66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia invalidità permanente, con il massimo di £.12.000.000 / € 6.197,48 per anno
Rimborso spese ospedaliere o cliniche	£. 5.000.000/ € 2.582,28	
Diaria ricovero da infortunio	£.25.000 / € 12,91 per giorno per massimo 365 giorni	franchigia 3 giorni

2) ai lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:

Garanzia	Massimale pro-capite	Note
Invalità permanente	£.35.000.000/ € 18.075,99	Franchigia 3% eliminata per IP >25% se I.P. >66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia invalidità permanente, con il massimo di £.12.000.000 / € 6.197,48 per anno
Rimborso spese ospedaliere o cliniche	£.3.500.000 € 1.807,60	

[Handwritten signature and date 1.11.94]



Diaria ricovero da infortunio	£.18.000 / € 9,30 per giorno per massimo 365 giorni	franchigia 3 giorni
-------------------------------	---	---------------------

3) ai lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:

Garanzie	Massimale pro-capite	Note
Invalidità permanente	£.20.000.000/ € 10.329,14	Franchigia 3% eliminata per IP >25% se I.P. >66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia invalidità permanente, con il massimo di £.12.000.000 / € 6.197,48 per anno
Rimborso spese ospedaliere o cliniche	£.2.000.000/ € 1.032,91	
Diaria ricovero da infortunio	£.10.000 / € 5,16 per giorno per massimo 365 giorni	franchigia 3 giorni

ART. 7

Per i datori di lavoro: infortuni professionali ed extraprofessionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali saranno assicurate le seguenti prestazioni, valide in tutto il mondo nell'arco delle 24 ore:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	£.100.000.000/ € 51.645,69	Raddoppio per commorienza di entrambi i coniugi ai figli minori o handicappati
Invalidità permanente	£.100.000.000/ € 51.645,69	franchigia 3% eliminata per IP >25% se I.P.>66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia invalidità permanente, con il massimo di £.12.000.000 / € 6.197,48 per anno
Rimborso spese da infortunio	£.8.000.000/ € 4.131,44	
Diaria ricovero da infortuni	£.100.000 / € 51,65 per giorno per massimo 365 giorni	Franchigia 3 giorni se ricovero > di 20 giorni, l'indennità è aumentata del 50% dal 21° al 40° giorno

[Handwritten signature and date 1-15-98]

		e raddoppiata dal 41° fino alle dimissioni
--	--	--

ART. 8

Per i datori di lavoro

Rimborso di quota economica giornaliera ai datori di lavoro che abbiano corrisposto ai lavoratori in caso di malattia l'indennità economica prevista dall'art.81 del CCNL, con le seguenti modalità e misure.

1. lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:
dal 4° al 20° giorno £.25.000 / € 12,91 =;
dal 21° al 180° giorno £.20.000 / € 10,33 =;
2. lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:
dal 4° al 20° giorno £.18.000 / € 9,30 =;
dal 21° al 180° giorno £.15.000 / € 7,75 =;
3. lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:
dal 4° al 20° giorno £.10.000 / € 5,16 =;
dal 21° al 180° giorno £.8.000 / € 4,13 =.

ART. 9

Diritto al rimborso

Il diritto al rimborso di cui all'art. 8 è vincolato alla effettiva anticipazione della indennità dovuta dall'INPS.

Il datore di lavoro interessato al rimborso di cui sopra dovrà inviare al Fondo Assistenza Integrativa presso l'EBNAIP richiesta scritta unitamente a copia della busta paga del lavoratore interessato relativa al mese durante il quale è avvenuta l'assenza per malattia e copia della documentazione INPS (DM 10/2) dalla quale risulti il calcolo a conguaglio tra i contributi previdenziali ed assistenziali di malattia e l'anticipazione della indennità di malattia dovuta a norma di legge dal datore di lavoro, nonché copia della comunicazione di assunzione diretta con firma "per ricevuta" dell'ufficio di collocamento.

Il diritto alle prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 potrà essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita richiesta scritta al Fondo Assistenza Integrativa presso l'EBNAIP unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto stesso.

ART. 10

Corresponsione di rimborso

La corresponsione del rimborso, nelle misure previste dal precedente art. 8, avverrà entro il mese successivo a quello di presentazione della documentazione e dell'accertamento dei requisiti.



ART. 11

Decorrenza delle prestazioni

Nella prima fase di iscrizione al Fondo i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8 purchè risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti dal CCNL all'art. 10 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso. Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione.

Il Fondo non rimborsa le quote di cui all'art. 8 maturate nei 5 mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.

Le prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 saranno fruibili dagli interessati purchè risultino versati i contributi di almeno 12 mesi precedenti la richiesta della prestazione stessa.

ART. 12

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.

ART. 13

Contabilità del Fondo

La contabilità delle sezioni può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una apposita convenzione.

ART. 14

Costi di amministrazione

Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi di competenza dell'EBNAIP.

ART. 15

Gestione finanziaria delle risorse


Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative.

Nella fase iniziale potranno essere gestite direttamente dall'EBNAIP.

ART. 16

Convenzioni

Il comitato esecutivo dell'EBNAIP potrà decidere la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large circular signature on the left, the date '1/5' in the center, and several other initials on the right.

condizioni ed un adeguato servizio che consentono la più funzionale gestione del Fondo di Assistenza Integrativa.

ART.17

Clausola compromissoria

Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle condizioni e sulle prestazioni individuali sono deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro e gli arbitri così designati nomineranno il terzo con funzione di presidente del collegio.

Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata - a richiesta di una qualunque delle parti - dal presidente del Tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta da essa, della nomina dell'arbitro dell'altra parte.

Gli arbitri designati decidono - anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti amichevoli compositive, senza alcuna formalità di procedura - entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio.

Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuali.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left is a large, stylized signature. In the center are the initials 'V.L.'. On the right is another large, stylized signature, and below it, the initials 'G.F.'.

REGOLAMENTO DELL'EBNAIP

TITOLO I - Funzionamento



ART. 1

Le parti sociali di cui all'art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell'ambito dell'EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

ART. 2

La misura dei contributi per realizzare gli scopi previsti dal CCNL a favore degli Agenti Immobiliari Professionali e dei propri dipendenti compreso il funzionamento dell'Ente Bilaterale nazionale sono definiti dal Titolo IV "Funzionamento delle Relazioni Sindacali" del CCNL.

ART. 3

Le quote a carico dei lavoratori dipendenti saranno trattenute dal datore di lavoro all'atto del pagamento delle retribuzioni. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce "QSC" nel foglio paga e nel libro paga. Le quote a carico degli Agenti Immobiliari devono essere calcolate sul monte salari mensile.

Gli importi delle quote di cui ai precedenti commi devono essere versati trimestralmente con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre sul c/c postale n. intestato a EBNAIP - C/FIAIP-FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS. In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell'interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali.

ART. 4

I lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro che intendono avvalersi delle iniziative/attività promosse dalle parti sociali di cui all'art. 1 dello Statuto e dall'Ente Bilaterale Nazionale sono tenuti a comprovare l'avvenuto versamento delle quote di propria competenza mediante l'esibizione della ricevuta di versamento.

Gli importi di cui all'art. precedente avranno inizio dal mese di Dicembre 2001 per il trimestre Ottobre/Dicembre 2001.

TITOLO II - Fondo Assistenza Integrativa

ART. 5

L'EBNAIP istituisce una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale denominata "Fondo di assistenza integrativa" di cui potranno usufruire i dipendenti ed i datori di lavoro secondo le modalità del presente Titolo.

Le prestazioni del Fondo sono le seguenti:

- infortuni professionali ed extraprofessionali per i lavoratori dipendenti;
- infortuni professionali ed extraprofessionali per i datori di lavoro;
- rimborso di quote economiche giornaliere anticipate dai datori di lavoro per la corresponsione ai lavoratori dell'indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal CCNL.

ART. 6 - Per i lavoratori dipendenti: infortuni professionali ed extraprofessionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni:

1) ai lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:

Garanzia	Massimale pro-capite	Note
Invalità permanente	£.50.000.000/ € 25.822,84	Franchigia 3% eliminata per IP > 25% se I.P. >66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia invalidità permanente, con il massimo di £.12.000.000 / € 6.197,48 per anno
Rimborso spese ospedaliere o cliniche	£. 5.000.000/ € 2.582,28	
Diaria ricovero da infortunio	£.25.000 / € 12,91 per giorno per massimo 365 giorni	franchigia 3 giorni

[Handwritten signatures and initials]